Spedizione in abbonamento postale — Anno 90° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 dicembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1949, n. 856.

Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle spese che l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 7 novembre 1949, n. 857.

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio 1938, numero 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici che siano dotati:

1) di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

2) di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

Art. 3.

Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche.

Art. 4.

Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

E' prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 3000 abitanti.

Art. 5.

I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Art. 6.

L'esercizio dei molini e panifici, nonchè il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Art. 7.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

Art. 8.

Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

a) per molini che possono macinare giornalmente:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
fino a 50 quintali . . .	L. 5.000	4.000
» a 100 » . . .	» 8.000	6.000
» a 500 » . . .	» 15.000	12.000
oltre i 500 » . .	» 30.000	24.000

b) per i panifici che possono produrre giornalmente:

fino a 5 quintali di pane	L. 600	500
» a 10 » » »	» 1.200	1.000
» a 50 » » »	» 2.500	2.000
» a 100 » » »	» 6.000	5.000
oltre i 100 » » »	» 10.000	8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

Art. 9.

Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

Art. 10.

Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Art. 12.

Le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

Art. 13.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. E' data facoltà al sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni la rendano opportuna.

Art. 14.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge riferiscono anche al Ministero predetto.

Art. 15.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento. L'oblazione estingue l'azione penale.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'art. 8 il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

Art. 17.

I panifici e molini attualmente in esercizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954.

Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al disopra di m. 700 sul livello del mare.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente art. 9.

Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

Art. 18.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Lombardo — Scelba — Vanoni — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 novembre 1949, n. 858.

Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, contenente disposizioni sull'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche in sostituzione parziale o totale dello zucchero, nonchè della dulcina per usi farmaceutici, è abrogato.

Art. 2.

La saccarina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti assegnata alle ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche, potrà essere impiegata nella preparazione di detti prodotti fino a totale esaurimento e comunque non oltre il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. 859.

Modificazioni al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, relativo alla costituzione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad alcune modificazioni nella composizione della Commissione predetta;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto la Commissione per le funicolari aeree e terrestri rimane così costituita:

Presidente:

prof. dott. ing. Anastasio Anastasi, ordinario di macchine nella Università di Roma.

Membri:

prof. ing. Umberto Baiocchi, ordinario di tecnica ed economia dei trasporti nell'Università di Roma, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. ing. Italo Bertolini, ordinario di costruzione di macchine nel Politecnico di Milano;

dott. Michele Cappuccio, ispettore generale superiore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Carlo Carretto, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

prof. ing. Luigi Croce, esperto, titolare di costruzione di ponti nella Università di Genova;

dott. Ugo Di Mauro, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Giulio Fuortes, esperto, ispettore generale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

prof. ing. Luigi Gerbella, esperto;

prof. ing. Aristide Giannelli, ordinario di scienza delle costruzioni nella Università di Roma;

dott. ing. Alberto Gossi, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Armando Marcucci, ispettore principale di 1ª classe dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

prof. ing. Umberto Nobile, ordinario nella Università di Napoli di costruzioni aeronautiche;

prof. ing. Manlio Oberziner, ordinario di tecnologia nella Università di Roma;

dott. ing. Ettore Parducci, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Vito Perrone, ispettore generale superiore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Alberto Pizzorno, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. Giorgio Ranzi, capo divisione del Ministero dell'industria e commercio;

dott. ing. Lucio Sofia, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Francesco Tozzi, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato;

prof. ing. Ferruccio Vezzani, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Segreteria:

dott. ing. Pietro D'Armini, ispettore principale di 2ª classe dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Gilberto Greco, 1° ispettore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Riccardo Pera, ispettore principale di 1ª classe dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. ing. Franco Rossi, 1° ispettore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dott. Raffaele Zanobbi, allievo ispettore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Musto Nicola e Giuseppe fu Tommaso e di Fraia Clelia di Carmine e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Musto Nicola e Giuseppe fu Tommaso e Di Fraia Clelia di Carmine, livellaria al comune di Villa Literno, alla partita 1711, foglio di mappa 15, particella 24, per la superficie di Ha. 0.38.23, imponibile L. 7,75 e confinante col fosso San Sossio, con la proprietà Ucciero Sebastiano fu Nicola, col fosso Sant'Angelo, con la proprietà Tavoletta Crescenzo fu Crescenzo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 882. — GIORDANO

(4800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncelli », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncelli » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Petrella Vincenzo fu Patrizio e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto nel comune di Castelvolturno in testa alla ditta Petrella Vincenzo fu Patrizio, livellario al comune di Castelvolturno, partita 445, foglio di mappa 31, particella 56, per la superficie di Ha. 0.74.05 e con l'imponibile di L. 140,69.

Detto fondo confina con le proprietà Papararo Maria di Bernardino, Pignata Camillo di Cristoforo, De Luise Vito ed altri fu Domenico, Auriemma Raffaele fu Giuseppe ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 255. — GIORDANO

(4784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caianiello », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 11 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Caianiello » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Viglia Enrico e Maria fu Edoardo e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Iovine Almerinda fu Luigi, vedova Barbaro, partita 229, foglio di mappa 13, particella 5, per la superficie di Ha. 5.54.14 e con l'imponibile di L. 720,38.

Detto fondo confina con la strada comunale Cessano, con la proprietà Beatrice Emilio ed Alfonso fu Vincenzo e Papa Antonio di Vincenzo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caianiello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 67.000 (sessantasettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 196. — GIORDANO

(4799)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1949.

Irricevibilità del ricorso straordinario prodotto dalla signora Tripodi Giulia avverso la deliberazione ed il provvedimento adottati dal commissario straordinario e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, riguardanti la concessione di un alloggio sito in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario 5 novembre 1948, proposto dalla signora Tripodi Giulia fu Salvatore avverso la deliberazione del commissario straordinario dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in data 30 ottobre 1946, n. 16344, con la quale si disponeva la revoca della concessione, accordata nel 1939 a favore della ricorrente, dell'alloggio n. 35 dell'isolato 403 di via Muratori in quella città, nonchè avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione dello stesso Ente, emesso in data 26 ottobre 1948, con il quale si dava conferma, alla ricorrente medesima, della disposta revoca;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti gli atti dell'istruttoria;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 29 luglio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' dichiarato irricevibile, perchè intempestivo, il ricorso 5 novembre 1948, proposto dalla signora Tripodi Giulia fu Salvatore, avverso la deliberazione in data 30 ottobre 1946, n. 16344, del commissario straordinario dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, nonchè avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio medesimo in data 26 ottobre 1948, con i quali, nei confronti della ricorrente, si disponeva prima e si confermava poi la revoca della concessione dell'alloggio n. 35 dell'isolato 403 di via Muratori in Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 16, foglio n. 338.

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939 e modificato con decreto dello stesso in data 15 luglio 1941;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in data 4 agosto 1949, concernente il nuovo statuto dell'ente stesso;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, quale risulta dal testo, composto di ventisette articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

Istituto di credito agrario per la Sardegna

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Sede - Patrimonio.

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, creato con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è un ente avente propria personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, ed è retto dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto, a mezzo di sedi, succursali ed agenzie, nonchè uffici di corrispondenza e recapito presso le Casse comunali di credito agrario e altri Enti intermediari, esplica la sua azione nell'Isola per gli scopi e nelle forme determinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di credito agrario, nonchè dal presente statuto e da altre successive disposizioni di legge.

La sua sede centrale è in Sassari.

Per l'apertura di nuove dipendenze l'Istituto deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 3.

L'Istituto:

a) riceve depositi a risparmio, liberi o vincolati, nominativi ed al portatore;

b) riceve depositi in c/c, liberi o vincolati;

c) riceve depositi a custodia semplice o in amministrazione, nonchè depositi a cauzione e in garanzia;

d) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

e) effettua operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in conformità delle vigenti disposizioni;

f) concede anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato e su cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate, e può concedere anticipazioni su fedi di deposito di prodotti agricoli in magazzini generali e in depositi franchi;

g) acquista e vende titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cui alla prima parte della lettera *f*);

h) eseguisce incassi e pagamenti per conto di terzi;

i) riceve effetti all'incasso per conto di istituti e di privati;

l) tiene conti bancari di corrispondenza;

m) assume servizi di rappresentanza di altri istituti di credito;

n) assume servizi di cassa e di tesoreria di enti sia pubblici che privati;

o) assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale;

p) emette assegni circolari a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;

q) può riscontare il proprio portafoglio e fare anticipazioni passive su titoli di sua proprietà e su annualità a debito dello Stato e di Enti pubblici.

Art. 4.

L'Istituto tiene uno schedario regionale delle operazioni di credito agrario nel quale prende nota di tutte le operazioni riferentisi a fondi compresi nella propria zona di azione ed effettuate sia da esso sia da altri enti comunque autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal capitale di fondazione;

b) dalla dotazione speciale stabilita dal regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1346;

c) dalle riserve.

Esso è annualmente aumentato dall'apporto degli utili di gestione a norma dell'art. 25 del presente statuto, e potrà inoltre essere aumentato dalle eventuali assegnazioni che pervenissero all'Istituto per disposizioni di legge o per altro titolo.

TITOLO II

Organi dell'Istituto.

Art. 6.

Gli organi ai quali sono demandate le funzioni amministrative, esecutive e di controllo dell'Istituto sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato centrale;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore generale.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Egli è capo dell'amministrazione dell'Istituto del quale ha la legale rappresentanza ad ogni effetto di legge; dura in carica tre anni e può essere confermato.

In tale sua qualità:

a) ha l'alta vigilanza sul funzionamento dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale sottoponendo ad essi gli argomenti riservati alla loro rispettiva competenza;

c) presenta al Comitato centrale le situazioni mensili dei conti; ed al Consiglio di amministrazione, a chiusura di esercizio annuale, il bilancio ed il rendiconto economico con la relazione del direttore generale;

d) propone annualmente al Consiglio di amministrazione il funzionario dell'Istituto da designare per la sostituzione del direttore generale in caso di assenza od impedimento di questi;

e) ha facoltà di adottare provvedimenti di carattere urgente anche se rientranti nella competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato centrale, salvo a provocarne la ratifica alla prima riunione dell'organo competente;

f) ha la firma della corrispondenza e degli atti relativi alle suddette sue specifiche attribuzioni o per i quali essa sia richiesta per legge o per regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione designa un suo componente quale vice presidente, perchè, nei casi di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisca nelle sue funzioni. Se sia assente od impedito anche il vice presidente, le funzioni ne sono assunte dal consigliere più anziano disponibile.

Il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati anch'essi con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, scelti tra persone esperte di agricoltura.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati.

I consiglieri scaduti e non confermati partecipano con voto deliberativo all'esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale furono in carica invece dei nuovi eletti.

In caso di ingiustificata assenza da tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato centrale di alcuno dei consiglieri, il presidente deve riferire all'organo di vigilanza perchè promuova i provvedimenti del caso.

Qualora un membro del Consiglio cessi per qualunque motivo dall'ufficio prima del termine del suo mandato, chi è chiamato a sostituirlo resta in carica per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

Alle sedute del Consiglio deve essere invitato a partecipare, come membro di diritto, l'ispettore compartimentale per l'agricoltura, con semplice voto consultivo.

Art. 10.

Ferme restando le incompatibilità stabilite dall'art. 42 del regolamento 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, e dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, non possono far parte del Consiglio di amministrazione, gli amministratori, i sindaci e i direttori di altri istituti di credito o di enti che abbiano rapporti d'affari con l'Istituto, salvo deroghe da consentire caso per caso dall'organo di vigilanza.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria non meno di quattro volte all'anno dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avvisi da farsi recapitare, salvo in caso di riconosciuta urgenza, almeno cinque giorni prima della convocazione, con l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione.

Il Consiglio di amministrazione si raduna altresì tutte le volte che il presidente lo creda necessario o sia richiesto da almeno due consiglieri oppure dal Collegio dei revisori.

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno deve essere comunicata all'organo di vigilanza e ai revisori.

L'ordine del giorno è formulato dal presidente, sentito il direttore generale.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessario che intervengano almeno tre dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Istituto designato dal presidente.

Nell'adunanza che il Consiglio deliberasse, per ragioni speciali, di tenere riservata, il verbale sarà compilato da un consigliere, designato di volta in volta dal Consiglio.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Di regola, le votazioni sono palesi, fatta eccezione dei casi in cui un consigliere richieda la votazione a schede segrete, o che si tratti di questioni aventi carattere personale.

Non sono valide le deliberazioni adottate su oggetti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che non siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio ed essi abbiano aderito, all'unanimità, alla trattazione dell'argomento.

I verbali delle deliberazioni stesse, firmati dal presidente e dal segretario, sono scritti in apposito libro tenuto secondo le norme di legge, e sono trasmessi in copia alla competente autorità tutoria.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera sulle proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti;

b) stabilisce i criteri di massima circa la provvista e l'impiego dei fondi;

c) determina annualmente la misura del saggio di interesse per le varie operazioni attive e passive;

d) approva il bilancio e determina l'assegnazione degli utili netti;

e) delibera sull'apertura, trasformazione, soppressione delle sedi, succursali, agenzie ed uffici di corrispondenza e recapito e sulla loro circoscrizione territoriale;

f) nomina agenti e corrispondenti;

g) nomina i componenti dei Comitati di credito delle sedi, succursali ed agenzie;

h) delibera i limiti della competenza per valore delle varie dipendenze;

i) delibera sull'acquisto e sulla vendita e permuta di stabili per valore superiore alle L. 100.000;

l) delibera sulle transazioni in genere per valore superiore alle L. 100.000;

m) delibera in ordine a contributi, sussidi ed altra partecipazione ad opere di interesse agricolo;

n) delibera, nei confronti del personale di ruolo, sulle assunzioni, promozioni, cessazioni dal servizio, ricompense, collocamenti in aspettativa, e sulle punzioni disciplinari;

o) nomina annualmente, su proposta del presidente, il funzionario che dovrà far le veci del direttore generale, in caso di assenza o di impedimento di questi;

p) nomina ogni anno una commissione di disciplina in seno al personale per le attribuzioni alla medesima spettanti in materia di provvedimenti disciplinari;

q) oltre che sui detti oggetti di sua specifica competenza, il Consiglio può deliberare su qualsiasi oggetto di competenza del Comitato centrale.

Comitato centrale.

Art. 15.

Il Comitato centrale è composto del presidente, di un consigliere di amministrazione, a turno mensile, e del direttore generale.

Alle sedute del Comitato centrale è invitato a partecipare l'ispettore compartimentale per l'agricoltura, con semplice voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Istituto designato dal presidente.

Il Comitato centrale si riunisce di regola ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta risulti necessario, con avviso spedito per lettera raccomandata o per telegramma in caso d'urgenza.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di tutti i membri componenti il Comitato, i quali deliberano a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 16.

Il Comitato centrale:

a) delibera tutte le operazioni di credito agrario di miglioramento, nonchè quelle di esercizio eccedenti la competenza delle dipendenze;

b) approva le situazioni periodiche dei conti;

c) nomina, nel numero riservato alla competenza dell'Istituto, i consiglieri di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario, formula le proposte alle competenti autorità circa la nomina dei presidenti, il concentramento dei detti enti, la loro assunzione in gestione diretta, lo scioglimento del loro Consiglio di amministrazione; determina la misura degli affidamenti da concedere ad esse annualmente, autorizza lo svincolo delle cauzioni dei segretari cassieri; ed in genere delibera su tutto quanto è necessario al buon andamento degli enti intermedi;

d) delibera sull'acquisto, permuta, o vendita di stabili per valore non superiore alle L. 100.000, e su tutti i provvedimenti in genere concernenti l'amministrazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto;

e) delibera sulle transazioni in genere per valore non superiore alle L. 100.000 e su tutte le azioni giudiziarie da promuovere e sostenere, in qualunque grado di giurisdizione per questioni di straordinaria amministrazione non attinenti al recupero dei mutui e dei prestiti;

f) delibera sulle spese di carattere straordinario;

g) delibera sulla cancellazione, riduzione, postergazione, surroga, di ipoteche, sugli annotamenti di inefficacia di trascrizioni di privilegi e di precetti, e su ogni altra formalità ipotecaria, quando i provvedimenti si riferiscono a partite di credito non totalmente estinte. Nel caso di partite di credito estinte, la facoltà di provvedere in merito è demandata ai direttori delle competenti sedi, succursali ed agenzie;

h) delibera, su proposta del direttore generale, circa la costituzione e lo svincolo delle cauzioni degli impiegati, e circa le anticipazioni richieste alle Casse di previdenza e di assistenza;

i) delibera circa la designazione dei dirigenti delle filiali, circa i trasferimenti, le aspettative, gli aumenti periodici di stipendio, le gratificazioni;

l) delibera sull'assunzione, dispensa dal servizio e sui provvedimenti disciplinari a carico del personale fuori pianta.

Art. 17.

I verbali delle deliberazioni del Comitato centrale sono riportati in un libro tenuto con le norme di legge.

Le decisioni relative alla concessione dei mutui e dei prestiti non sono di regola motivate; ma ciascun componente ha la facoltà di chiedere che il proprio voto e le ragioni che lo hanno determinato vengano fatte risultare nel verbale.

Tutti i verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono trasmessi in copia alla competente autorità tutoria.

Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, nominati dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Con lo stesso provvedimento sono altresì nominati due revisori supplenti. I revisori durano in carica un triennio.

Il Collegio dei revisori deve uniformarsi alle disposizioni degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

Il direttore generale.

Art. 19.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta del Consiglio di amministrazione o in base ai risultati di un pubblico concorso. In caso di concorso, fa parte della Commissione esaminatrice, come membro di diritto, il presidente dell'Istituto o chi ne fa le veci.

Il direttore generale non può essere sospeso o revocato che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il predetto Comitato.

Art. 20.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale, coordina tutti i servizi dell'Istituto e ne vigila il funzionamento.

Adempie inoltre ai seguenti compiti specifici:

a) firma la corrispondenza ordinaria e gli atti dell'Istituto che non siano riservati al presidente;

b) firma insieme col presidente ed almeno uno dei sindaci le situazioni mensili ed il bilancio e il rendiconto dell'Istituto illustrando questi ultimi con apposita relazione;

c) interviene alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale con voto deliberativo limitatamente alle operazioni di mutuo e di prestito, e con voto consultivo in ogni altra decisione;

d) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato ed ha facoltà di sospenderli, riferendone subito al presidente, quando circostanze sopravvenute lo richiedano;

e) provvede a tutte le spese di carattere ordinario.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte da un funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Di fronte ai terzi la firma del designato dal Consiglio fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

TITOLO III

Sedi Succursali - Agenzie e dipendenze minori.

Art. 21.

Alla direzione delle sedi, succursali, agenzie e dipendenze minori è preposto un funzionario responsabile del regolare andamento dei servizi e del personale addettovi.

Egli ha la firma della corrispondenza e degli atti della dipendenza da lui diretta, congiuntamente ad altro impiegato designato dal direttore generale.

In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci altro funzionario designato dal direttore generale.

Art. 22.

Per ciascuna dipendenza il Consiglio di amministrazione nomina due commissari di sconto, scelti fra persone esperte in materia agricola, i quali, con funzioni deliberative, assistono il dirigente, nelle sedute per la decisione delle domande di prestito degli agricoltori.

Funge da segretario un impiegato della dipendenza designato dal direttore.

Il verbale della riunione è da lui redatto nell'apposito libro fidi, tenuto con le norme di legge, ed è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 23.

Gli uffici di recapito e di corrispondenza operano sotto il controllo delle sedi o delle succursali o delle agenzie alla cui dipendenza sono posti.

TITOLO IV

Bilancio e riparto degli utili.

Art. 24.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio ed il conto economico, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dalla relazione dei revisori, vengono trasmessi, nei termini di legge, all'organo di vigilanza.

Il bilancio deve portare la firma del presidente del Consiglio di amministrazione, dei revisori, del direttore generale e del direttore della ragioneria centrale.

I documenti contabili allegati devono portare la firma del direttore generale e del direttore della Ragioneria centrale.

Art. 25.

Gli utili netti di gestione sono ripartiti come segue:

il 25 % al fondo di riserva;

il 50 % al fondo ammortamenti e svalutazioni;

il 25 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per l'erogazione di premi, di sussidi, e contributi straordinari ad istituzioni, opere ed iniziative aventi per scopo precipuamente l'incremento dell'agricoltura sarda.

TITOLO V

Disposizioni varie.

Art. 26.

I componenti il Consiglio non possono contrarre prestiti od impegni con l'Istituto senza il preventivo nulla osta dei revisori.

Ad essi è vietato di assistere alle discussioni e di partecipare alle deliberazioni su argomenti che li riguardino personalmente o che interessino loro parenti ed affini entro il terzo grado compreso, ovvero enti ed aziende di cui facciano parte.

Art. 27.

Per ogni seduta del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale e di Commissioni speciali compete agli intervenuti una medaglia di presenza. Agli intervenuti che risiedano fuori del luogo della riunione spettano anche il rimborso della spesa di viaggio e la diaria.

Eguale trattamento compete ai commissari di sconto chiamati ad assistere i dirigenti delle dipendenze.

Il rimborso delle spese di viaggio e la diaria competono agli amministratori ed ai revisori anche quando si rechino fuori residenza per qualsiasi altra ragione di servizio.

Ai revisori effettivi spetta inoltre un emolumento annuo fisso determinato dal Consiglio di amministrazione per tutta la durata dell'incarico.

La misura delle medaglie di presenza e delle diarie è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Al direttore generale compete lo stesso trattamento dei consiglieri, limitatamente alla diaria ed al rimborso delle spese di viaggio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

(4719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geologia applicata presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di geologia applicata, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 249

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145 —
» Firenze	623,75	144,50
» Genova	623,75	145 —
» Milano	624,25	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624,125	145,25
» Torino	624,375	144,75
» Trieste	624,25	145 —
» Venezia	624 —	144,50

Media dei titoli del 5 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,125
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	76,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,125
Id. 5 % 1936	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,19
1 franco svizzero	» 145,12

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	130768	2.450 —	Cugnolio Giovanni fu Lorenzo, dom. in Asti, con usufrutto a *Chiavario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a *Chiavari Maria Cattarina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.
Id.	132069	112 —	*Politti* Maria di Arturo, minore sotto la patria potestà del padre.	*Politi* Maria di Arturo, ecc., come contro.
Id.	284691	525 —	*Politti* Maria fu *Antonio*, ecc., come sopra.	*Politi* Maria fu *Arturo Antonio*, ecc., come sopra.
Id.	525816	175 —	Mari Giov. Battista di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto a Mari *Genueffa* di Rocco vedova di Buonora Giuseppe fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Mari *Genua* di Rocco, ecc., come contro.
Id.	525821	59,50	Mari Gio. Battista fu Pietro, dom. a Eboli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525823	59,50	Mari Antonia fu Pietro, moglie di Dell'Orto Vincenzo di Vincenzo, dom. ad Eboli, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525819	175 —	Mari Angela di Rocco, moglie di Taddeo Raffaele di Vincenzo, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525817	175 —	Mari Pasquale di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525820	175 —	Mari Irene di Rocco, nubile, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	525818	175 —	Mari Vincenzo di Rocco, dom. a Capaccio (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	213708	140 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.	*Milella Anna Maria Isabella Carmela* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.
Id.	304957	224 —	Milella Anna Primavera o Primavera Anna fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	309063	182 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	381794	154 —	*Primavera Anna Milella* fu Lorenzo, moglie di De Tullio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata per dote.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	210063	600 —	Rizzo *Lucia* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Mazza Angela, dom. a Palermo.	Rizzo *Angela* fu Domenico, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	486368	2.026,50	Bruzzone *Catterina* fu Giovanni Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Geronima fu Giovanni, vedova di Bruzzone Giovanni Antonio.	Bruzzone *Chiara Elda*, ecc., come contro.
Id.	524632	336 —	Come sopra, con usufrutto a Burlando Geronima fu Giovanni vedova Bruzzone.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	476382	14 —	Angelini *Lucia* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Lacatena Carmela fu Raffaele vedova Angelini, dom. a Martina Franca (Taranto).	Angelini *Vitalucia*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	631149	525 —	Fenoglio Teresa, Clotilde e Margherita di *Giovanni*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Fenoglio Teresa, Clotilde e Margherita di *Giuseppe Giovanni Pietro*, minori, ecc., come contro.
Id.	706077	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	751596	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	761315	280 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	761316	1.417,50	Come sopra	Come sopra.
Id.	602339	500,50	Massaia *Margherita* fu *Giovanni Felice* nubile, dom. a Ponte dell'Olio' (Piacenza).	Massaia *Maria Margherita* fu *Felice*, ecc., come contro.
Id.	649508	413 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	692654	70 —	Massaia *Margherita* fu Felice nubile, dom. a Ponte dell'Olio (Piacenza).	Massaia *Maria Margherita* fu Felice ecc., come contro.
Id.	692655	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	713899	35 —	Come sopra, dom. a Tonco (Alessandria).	Come sopra, dom. a Tonco (Alessandria).
Rendita 5 %	166851	2.280 —	*Lettri Francesco* fu Pietro Francesco, interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Laurent Giuseppe di Ferdinando, dom. a Gressonei San Giovanni (Aosta).	*Lettry Pietro Francesco* fu Pietro Francesco, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1950)	211	Cap. nom. 25.000 —	Castelli Teresa di Gaetano, moglie di Cascio Antonio, dom. a Roma, vincolata per dote, con usufrutto a Castelli Gaetano fu *Cosimo*.	Come contro, con usufrutto a Castelli Gaetano fu *Casimiro*.
Id.	249	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie A	6289	26.000 —	Natale *Giovanna Luigia Gioacchina* fu Ercole.	Natale *Gioacchina Giovanna Luigia* fu Ercole.
Id.	6290	8.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5%	1258	51.000 —	Germino Giustina fu Giustino, dom. a Moliterno (Potenza).	Germino Giustina fu Giustino *minore*, dom. in Moliterno (Potenza).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 novembre 1949 — *Il direttore generale*: De Liguoro

(4644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 4 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 10.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 59.017.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4796)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) di un mutuo di L. 127.465.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4798)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1949:

Lacovara Giuliano, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Casalba, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Di Caprio Vincenzo, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(4821)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico macello di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Roma 12 maggio 1949, numero 83245, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico macello di Roma;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico macello di Roma è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco De Sario, vice prefetto.

Componenti:
dott. Arturo Giacomoni, veterinario provinciale;
prof. dott. Albino Messieri, docente di clinica medica veterinaria;
prof. dott. Elio Barboni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
dott. Isidoro De Juliis, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Stelvio Carducci.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4611)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 4 luglio 1949, n. 23567, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Rodolfo D'Addario, vice prefetto.

Membri:
prof. Giorgetto Negro;
prof. Gennaro Di Macco;
prof. Romano Maggiora Vergano, Istituto superiore di sanità;
prof. Enrico Franco.

Segretario:
avv. Giuseppe Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Cuneo.

Roma, addì 8 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4776)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto 28 settembre 1933, n. 1281, riguardante il ruolo organico del personale subalterno del Ministero di grazia e giustizia, modificato con i decreti 21 gennaio 1935, n. 13 e 15 aprile 1937, n. 615;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) sappia leggere e scrivere;
d) abbia, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di trenta.

Il limite massimo di età è aumentato:
1) di anni cinque per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;
2) di anni nove per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per

fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180), nonchè per gli ex combattenti decorati o promossi per meriti di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

3) di anni nove per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di anni uno per ogni figlio vivente alla data medesima; tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali e che non si trovino nelle dette condizioni, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto:

a) siano impiegati civili di ruolo al servizio dello Stato;

b) appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed abbiano prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 32, indicando con precisione il proprio cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, e domicilio ed elencando i documenti prodotti.

La domanda di ammissione al concorso, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante e corredata dei documenti stabiliti dal successivo articolo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nelle ore di ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare nel prescritto termine di giorni sessanta la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti e gli eventuali titoli non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine suddetto.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti, le cui domande risulteranno presentate oltre il termine di cui sopra, ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti o non in regola con il bollo.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere delegato o dal pretore competente;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 24 e legalizzati dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso. Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e da un suo delegato ai sensi degli articoli 14, n. 3, e 15 del decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto.

Al certificato medico deve essere unita una fotografia recente dell'aspirante, bollata con L. 32, autenticata da uno notaio o dall'autorità comunale, legalizzata e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, oppure non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita medica, è escluso dal concorso;

6) certificato in originale o in copia autentica notarile del titolo di studio eventualmente posseduto o, in mancanza, la prova di saper leggere e scrivere fatta avanti il sindaco o un notaio. Il certificato originale, bollato con L. 32, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi; la copia autentica, bollata con L. 40, deve essere legalizzata dal presidente del tribunale, dal cancelliere delegato o dal pretore competente;

7) certificato di stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24;

9) documenti comprovanti gli eventuali diritti di preferenza o il diritto alla dispensa od alla elevazione del limite massimo di età.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda tutti quei documenti attestanti i servizi prestati e le altre particolari benemerenze civili e militari.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio, del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso cui si trova il titolo originale.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'articolo precedente debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma, dai notai del distretto notarile di Roma e dalle autorità scolastiche di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), purchè da essi risulti esplicitamente la condizione di povertà dell'aspirante mediante indicazione del relativo certificato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 7), ma debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità. I capi di famiglia numerosa, per godere dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli aspiranti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i certificati indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, ma dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, rilasciata ed autenticata dai superiori gerar-

chici in data non anteriore a quella del presente decreto, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, in bollo da L. 24, comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

Gli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che intendano avvalersi dell'esenzione dal limite massimo di età, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui all'articolo precedente, un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, in bollo da L. 24, comprovante la qualità e la data di assunzione nel servizio straordinario, gli estremi del provvedimento di assunzione e le qualifiche riportate.

Gli aspiranti che si trovano sotto le armi sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3), 5) ed 8) dell'articolo precedente, quando vi suppliscano con un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari, in bollo da L. 24, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti dovranno presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni al merito di guerra, dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista dovranno fare risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia ove risiedono. I profughi dell'Africa italiana dovranno presentare il provvedimento del Ministro per l'Africa italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità.

I figli dei mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni. A parità di requisiti sarà data la precedenza al più anziano di età.

I concorrenti che saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina ad inserviente in prova, entro il limite dei posti da assegnare. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria.

Dopo un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, gli inservienti in prova che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente di ruolo del personale subalterno. Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 8.

A coloro che conseguano la nomina ad inserviente in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno mensile e l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 7, i concorrenti che conseguano l'idoneità ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1949
Registro Grazia e giustizia n. 24, *foglio n.* 40. — OLIVA

(4810)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Vincenzo Nobile, 23° in graduatoria, vincitore della condotta di Gorla Maggiore ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Carlo Vanzulli (29° graduato) e Nicola Simone (34° graduato) hanno rinunciato alla nomina per la condotta di Gorla Maggiore e che pertanto la predetta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Giuseppe Frattini, 42° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Frattini è assegnato alla condotta medica di Gorla Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 14 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4813)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del 10° concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1947, con il quale veniva bandito il 10° concorso a posti di medico condotto, resisi vacanti nella provincia di Perugia entro il 30 novembre 1946;

Vista la graduatoria formulata a conclusione dei lavori dalla Commissione giudicatrice istituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 14 aprile 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1948);

Visti l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati concorrenti al 10° concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946:

1. Trippetti Bruno voti 132,428/150
2. Bolli Ezio Valeriano » 131,785/150
3. Perugini Alvaro » 130,285/150
4. Fazzini Dino » 128,500/150
5. Falchetti Giovanni » 126,071/150
6. Laureati Lauro » 125,000/150
7. Pasqualucci Arturo » 124,571/150
8. Palmieri Luigi » 124,214/150
9. Orlando Gaetano » 123,357/150
10. Bruciaferri Antonio » 123,107/150
11. Calzoni Mario » 119,392/150
12. Furiosi Ivanoe » 118,857/150
13. Geracioti Nicola » 116,964/150
14. Paccoi Giuseppe » 116,750/150
15. Colonnelli Giovanni » 116,464/150
16. Margariteili Elio » 116,107/150
17. Maurizi Ilio » 114,821/150
18. Pepe Nicola » 113,571/150
19. Setteposte Raffaele » 109,928/150
20. Sestili Aser » 109,785/150
21. Giunti Valentino » 104,678/150
22. Salvadori Cino » 103,857/150
23. Barberini Fulberto 101,857/150
24. Tortolini Eugenio » 98,750/150
25. Perari Domenico » 98,214/150
26. Migliorati Mariano » 98,142/150
27. Rossi Carlo » 98,000/150
28. Potestio Pietro » 97,357/150
29. Frascarelli Romolo » 95,321/150
30. Rottini Enzo » 95,178/150
31. Marcucci Luciano » 95,071/150
32. Lepri Lamberto » 93,750/150
33. Bocchini Luigi » 92,642/150
34. Matteucci Domenico » 92,142/150
35. Mecucci Ivo » 91,678/150
36. Sepiacci Aldo » 91,071/150
37. Dezi Sebastiano » 90,857/150
38. Tesserini Romeo » 90,357/150
39. Lazzari Geo » 90,250/150
40. Gigli Arduino » 89,857/150
41. Biscarini Lamberto » 89,642/150
42. Tei Giorgio » 89,571/150
43. Rosi Ugo » 89,464/150
44. Cenci Ezio » 89,392/150
45. Cerachini Mario » 88,750/150
46. Prosciutti Antonio » 88,500/150
47. Rosignoli Romano » 88,107/150
48. Vespasiani Vincenzo » 87,642/150
49. Gradoli Enzo » 87,107/150
50. Setteposte Vittorio » 87,071/150
51. Grondona Carlo » 85,892/150
52. Meini Pierfranco » 85,642/150
53. Vagnucci Achille » 85,571/150
54. Bottoloni Novello voti 85,500/150
55. Berardi Aldo » 85,107/150
56. Gori Ottavio » 84,928/150
57. De Santis Ugo » 84,892/150
58. Setteposte Danilo » 84,857/150
59. Filippi Luigi » 84,535/150
60. Evangelisti Osvaldo » 84,071/150
61. Francini Franco » 83,500/150
62. Lucertini Mario » 83,178/150
63. Lupattelli Davide » 83,071/150
64. Fiorani Francesco » 82,642/150
65. Scoccianti Emilio » 82,392/150
66. Leonardi Francesco » 81,857/150
67. Picchio Allio » 81,357/150
68. Messini Luigi » 81,250/150
69. Uccellini Ivo » 81,035/150
70. Resta Mario » 80,285/150
71. Ripoli Enzo » 79,428/150
72. Dorello Ugo » 79,357/150
73. Mescolini Peppino » 79,214/150
74. Firenze Giovanni » 79,142/150
75. Cottone Pietro » 78,964/150
76. De Santis Giovanni » 78,928/150
77. Andiloro Vincenzo » 78,678/150
78. Como Fernando » 78,392/150
79. Caldara Angiolino » 77,714/150
80. Lalli Willy » 77,357/150
81. Dottorini Enzo » 76,535/150
82. Camponovo Alvaro » 76,428/150
83. Scabissi Antonio » 75,357/150
84. Brundu Carlo » 74,714/150
85. Stortoni Benedetto » 73,214/150
86. Bietolini Giuseppe » 73,107/150
87. Botarelli Giuseppe » 73,071/150
88. Adami Lando » 72,928/150
89. Gostinfini Mimmo » 72,892/150
90. Luchetti Venicio » 72,785/150
91. Fanucci Ubaldo » 72,750/150
92. Casella Enzo » 72,678/150
93. Gigliarelli Vittorio » 72,392/150
94. Galeotti Farnaldo » 72,071/150
95. Ciaccolini Carlo » 72,000/150
96. Bongini Aldo » 71,892/150
97. Zanoni Gianfernando » 70,785/150
98. Conocchia Luigi » 70,392/150
99. Di Giuseppe Linneo » 70,071/150
100. Renda Bartolo » 69,285/150
101. Rossi Elio » 69,142/150
102. Giubbetti Manlio » 68,250/150
103. Grasso Giuseppe » 67,607/150
104. Fratini Aldo » 67,178/150
105. Grimaldeschi Gastone » 67,142/150
106. Sabatini Leo » 66,785/150
107. Fortuni Matteo » 66,714/150
108. Bartoli Edgardo » 66,250/150
109. Baldelli Mario » 66,000/150
110. Picazio Attilio » 65,142/150
111. Cimica Francesco » 64,857/150
112. Robaud Bartolo » 64,535/150
113. Capocchi Mario » 64,142/150
114. Marchettoni Lino » 62,142/150
115. Bianconi Antonio » 60,214/150
116. Casucci Giunio Bruto » 60,178/150
117. Dionisi Vincenzo » 60,000/150
118. Archilei Tommaso » 59,964/150
119. Trippetti Alessandro » 59,643/150
120. Amici Luigi » 59,250/150
121. Mainò Bruno » 58,750/150
122. Ciarini Bruno » 57,000/150

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 26 ottobre 1949

Il prefetto: LONGO

(4705)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.